



UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

ENTE ASSISTENZIALE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO
con D.M. n. 559/C.11976.12000a (121) – del 18 giugno 1998

Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale
n. 56 - Legge 383 del 7 dicembre 2000



COMITATO REGIONALE UNPLI ABRUZZO

Dipartimento Legislativo, Modifiche Statutarie e Regolamentari

“STATUTO REGIONALE”

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 29.02.2004
e ratificato dal Consiglio Nazionale Unpli

STATUTO UNPLI ABRUZZO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. L'Unione Regionale Pro Loco d'Abruzzo, costituita con atto pubblico in data 01.12.1991 n. 2793/763 di repertorio Dr. Proc. Simonetta De Berardinis, notaio in Catignano (Pe), registrato a Pescara il 17.12.1991 al n. 5095 serie 1, riunisce le Pro Loco abruzzesi e viene contraddistinta dalla sigla Comitato Regionale UNPLI ABRUZZO, di seguito indicato come UNPLI ABRUZZO.
2. L'UNPLI ABRUZZO è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.
3. L'UNPLI ABRUZZO è diretta promanazione della UNIONE NAZIONALE delle PRO LOCO d'ITALIA.
4. L'UNPLI ABRUZZO si articola in una struttura centrale regionale ed in strutture periferiche provinciali, oltre che in altre strutture previste dai singoli Statuti Provinciali.
5. L'UNPLI ABRUZZO ha sede legale a Pescara e sede operativa laddove viene fissata dal Presidente pro tempore. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
6. L'UNPLI ABRUZZO è organizzazione periferica a livello regionale dell'Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, della quale riconosce e condivide gli scopi e lo Statuto.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

1. L'UNPLI ABRUZZO non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale, e nell'ambito della solidarietà e del volontariato.
2. L'UNPLI ABRUZZO con la sua struttura centrale regionale svolge il compito di:
 - a) coordinare tutte le sue strutture periferiche;
 - b) attuare anche direttamente tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'Abruzzo in tutti i campi di cui all'oggetto sociale, compresa l'informazione e l'accoglienza turistica.
3. L'UNPLI ABRUZZO nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:
 - a) il coordinamento delle attività delle Pro Loco d'Abruzzo;
 - b) la rappresentanza delle Pro Loco d'Abruzzo nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e locale;
 - c) la tutela degli interessi delle Pro Loco d'Abruzzo;
 - d) l'informazione, la consulenza e l'assistenza tecnica delle Pro Loco d'Abruzzo, anche tramite propri mezzi di stampa e informatici.

Art. 3 – ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA – DIRITTI E DVERI

1. La qualifica di socio dell'UNPLI ABRUZZO è acquisibile da tutte le Pro Loco abruzzesi regolarmente costituite nelle rispetto delle leggi vigenti; La partecipazione delle Pro Loco all'UNPLI ABRUZZO ha carattere esclusivo e comporta per le Pro Loco stesse l'obbligo di osservare il presente Statuto e le relative norme regolamentari, nonché lo Statuto e le deliberazioni dei competenti Organi dell'Unpli Nazionale.
2. Una Pro Loco si associa all'UNPLI ABRUZZO in modo ordinario tramite il Comitato Provinciale territorialmente competente. Questi, tempestivamente invia la richiesta di affiliazione con i relativi atti allegati al Comitato Regionale che, dopo opportuna verifica, ne delibera l'ammissione. La Pro Loco ammessa è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Comitato Regionale. Tale quota, a cui va aggiunta quella stabilita dal Consiglio Nazionale, può essere maggiorata dai singoli Comitati Provinciali per le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota regionale stabilita, unitamente a quella nazionale, deve essere integralmente e immediatamente versata dal Comitato Provinciale di competenza nei tempi e nei modi fissati dal Comitato Regionale dell'UNPLI ABRUZZO.
3. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
4. Ogni socio ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi, sia per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell'UNPLI ABRUZZO, con conseguente destinazione dell'eventuale patrimonio.
5. Alle Assemblee Regionali, così come a quelle dei Comitati Provinciali, hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell'anno precedente sia nell'anno di svolgimento dell'Assemblea, e, comunque, prima della data di svolgimento di ogni Assemblea dell'anno in corso.
6. I soci hanno diritto alle informazioni a cura dell'UNPLI ABRUZZO e del Comitato Provinciale territorialmente competente.
7. I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto e le delibere dell'Unpli Nazionale e dell'UNPLI ABRUZZO, nonché di versare nei termini stabiliti la quota sociale annua stabilita dal Comitato Regionale.
8. La qualità di socio si perde per:
 - a) recesso dall'UNPLI;
 - b) scioglimento della Pro Loco;
 - c) esclusione dall'UNPLI per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.

Il recesso volontario dall'UNPLI deve effettuarsi con preavviso a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 Settembre; La Pro Loco, tuttavia, resta obbligata a versare la quota associativa annua per l'anno sociale in corso alla data del preavviso.

Lo scioglimento della Pro Loco deve essere accertato dal Comitato Regionale con apposita delibera.

I soci morosi per conservare l'anzianità di affiliazione all'UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive.

Dopo tale data il socio moroso viene automaticamente escluso dall'UNPLI, con deliberazione del Comitato Regionale.

Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco viene adottato dal Comitato Regionale quando viene accertata l'inosservanza delle norme statutarie e comportamentali che regolano la vita dell'UNPLI a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

TITOLO II – LA STRUTTURA REGIONALE

Art. 4 – GLI ORGANI CENTRALI

1. Gli Organi dell'UNPLI ABRUZZO sono:
 - L'Assemblea Regionale
 - Il Comitato Regionale
 - Il Presidente Regionale
 - il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
 - il Collegio Regionale dei Proibiviri
2. Tutte le cariche elettive all'interno dell'UNPLI ABRUZZO hanno durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
3. Tutte le cariche Unpli vanno rinnovate, indipendentemente da quando sono state acquisite, nell'anno in cui si rinnovano le cariche Nazionali.
4. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal Comitato Regionale.

Art. 5 – GLI ORGANISMI AUSILIARI

1. Gli organismi ausiliari sono strumenti che l'UNPLI ABRUZZO istituisce per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) le Commissioni;
 - c) i Commissari ad acta;
 - d) le Cariche onorarie.

TITOLO III – LA STRUTTURA PERIFERICA REGIONALE

Art. 6 – GLI ORGANI PERIFERICI

1. Gli Organi periferici dell'UNPLI ABRUZZO sono:
 - a) i Comitati Provinciali;
 - b) i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
 - c) altro tipo di strutture periferiche, purché preventivamente approvate dall'UNPLI ABRUZZO.
2. I Comitati Provinciali sono i componenti primari dell'articolazione dell'UNPLI ABRUZZO. L'UNPLI ABRUZZO riconosce un solo Comitato Provinciale per Provincia.
3. I Consorzi, i Comprensori, i Bacini e le altre strutture periferiche, là dove esistenti, fanno tutti capo al Comitato Provinciale di appartenenza. Eventuali strutture interprovinciali fanno capo al Comitato Regionale.

Art. 7 – I COMPITI

1. Tutte le strutture periferiche dell'UNPLI ABRUZZO godono di propria autonomia finanziaria, con l'obbligo di redigere un bilancio economico finanziario consuntivo annuale, debitamente approvato e sottoscritto.
2. Dette strutture hanno il compito di:
 - a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche e private a livello periferico;
 - b) fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello provinciale un efficiente servizio di segreteria;
 - c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco.

Art. 8 – GLI ADEMPIMENTI

1. I Comitati Provinciali devono inviare all'UNPLI ABRUZZO, in tempi congrui, copia:
 - della convocazione di ogni Assemblea Provinciale;
 - del verbale dell'Assemblea Provinciale;
 - del bilancio di previsione e suoi allegati;
 - del bilancio economico – finanziario consuntivo annuale e suoi allegati;
 - dello Statuto Provinciale e del Regolamento Provinciale, e delle modifiche che vengono apportate.
2. La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture subprovinciali al Comitato Provinciale di competenza.

TITOLO IV - GLI ORGANI CENTRALI REGIONALI

Art. 9 – L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano dell'UNPLI ABRUZZO e determina le sue linee di politica associativa ed i suoi obiettivi strategici.
2. Le decisioni dell'Assemblea Regionale sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture dell'UNPLI ABRUZZO.

3. L'Assemblea Regionale può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria può essere elettiva e non elettiva.
4. E' compito dell'Assemblea Regionale:
 - a) approvare le linee programmatiche generali dell'Unione Regionale;
 - b) discutere sui temi proposti dal Comitato Regionale comunicati alle Pro Loco associate almeno dieci giorni prima dell'Assemblea;
 - c) discutere le mozioni presentate nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti assembleari;
 - d) esaminare ed approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta dall'UNPLI ABRUZZO ed il Bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;
 - e) eleggere i membri del Comitato Regionale;
 - f) eleggere i membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - g) eleggere i membri del Collegio Regionale dei Proviriviri;
 - h) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - i) approvare le modifiche statutarie proposte;
 - m) modificare e/o integrare i Regolamenti assembleari proposti dal Comitato Regionale
 - n) decidere l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI ABRUZZO, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori.
5. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti delle Pro Loco o loro delegati, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nell'art. 3 c. 6. All'Assemblea Regionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente affiliate all'UNPLI ABRUZZO.
6. L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e per la elezione degli Organi Regionali dell'UNPLI ABRUZZO.
7. L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Comitato Regionale o sulla base di richiesta scritta e motivata con delibera di almeno un terzo delle Pro Loco o di almeno tre Comitati Provinciali.
8. L'Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Pro Loco aventi diritto di voto, ed, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero delle Pro Loco presenti aventi diritto di voto e comunque non inferiore a dieci, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
9. Le decisioni dell'Assemblea Regionale sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.

Art. 10 – IL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato Regionale, se non diversamente disposto da apposito Regolamento, è formato, di norma, da 16 componenti, 4 per Comitato Provinciale.
2. Il membri del Comitato Regionale sono eletti, con voto libero e segreto, su liste uniche provinciali e non concorrenti.
3. Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente mediante lettera semplice contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione.
4. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via e-mail con il maggior preavviso possibile.
5. Il Comitato Regionale si riunisce di norma, almeno sei volte l'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
6. La riunione del Comitato Regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
7. I membri del Comitato Regionale, o dei Collegi Regionali, come di qualsiasi carica elettiva nell'UNPLI ABRUZZO, s'intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l'affiliazione all'UNPLI ABRUZZO, che consenta il diritto di voto.
8. Il Comitato Regionale ha i seguenti compiti:
 - a) indice l'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria;
 - b) delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Regionale sviluppandone la relativa programmazione;
 - c) determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra un'Assemblea Regionale e l'altra;
 - d) delibera le norme di eventuali Regolamenti;
 - e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della Regione, che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco abruzzesi, presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;
 - f) approva il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea Regionale:
 - le modifiche statutarie;
 - l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI ABRUZZO;
 - h) delibera in sede di stesura di Bilancio preventivo l'entità della quota associativa annuale.
 - i) elegge fra i propri componenti il Presidente e due Vice-Presidenti di cui uno Vicario;
 - j) elegge fra i propri componenti il Rappresentante al Consiglio Nazionale;
 - l) dichiara decaduto il Presidente Regionale ed i vice Presidenti nei casi previsti dal presente Statuto;
 - m) delibera il commissariamento di un Comitato Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto.
 - n) adotta nei confronti dei singoli Comitati Provinciali, e secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
 - richiamo;
 - commissariamento.

Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento allegato, pena la inefficacia del ricorso stesso.

- o) stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Regionale o di altro componente del Comitato o di altri organi;
- p) surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri membri eletti dall'Assemblea Regionale con i primi dei non eletti nell'Assemblea elettiva;
- q) istituisce i Dipartimenti, determinando le loro funzioni;
- r) i verbali delle riunioni del Comitato Regionale vengono inviati ai suoi componenti, ai Presidenti dei Comitati Provinciali, ai componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 11 – IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'UNPLI ABRUZZO ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate all'UNPLI ABRUZZO, nel rispetto del presente Statuto: a tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Regionale con la maggioranza semplice dei voti.
3. Il Presidente nomina il Segretario Regionale e lo può revocare.
4. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'UNPLI ABRUZZO secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Regionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvate dal Comitato Regionale, tramite il Segretario Regionale e i servizi da questo dipendenti;
 - b) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività del Comitato Regionale e degli Organismi ausiliari.
 - c) convoca e presiede il Comitato Regionale, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
 - d) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle assemblee dei Comitati Provinciali;
 - e) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'UNPLI ABRUZZO;
 - f) quale rappresentante legale dell'UNPLI ABRUZZO di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
 - g) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti ai Vice Presidenti o ad altro membro del Comitato Regionale;
 - h) può invitare alle riunioni del Comitato Regionale, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tali organi;
 - i) convoca su deliberazione del Comitato Regionale l'Assemblea Regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo in casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
 - l) nomina Commissari ad acta.
5. Le decisioni del Comitato Regionale, salvo quanto previsto diversamente dal presente Statuto, sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità vale il voto del Presidente.
6. Il Presidente è tenuto a mettere i Vice Presidenti in grado di assolvere in qualsiasi momento alle loro funzioni.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice Presidente Vicario.
8. In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente stesso, insieme al Segretario Regionale, vengono dichiarati decaduti dal Comitato Regionale;
9. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere sfiduciati e dichiarati decaduti dal Comitato Regionale con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali.
10. In tutti i casi in cui il Presidente è dichiarato decaduto, il Componente anziano convoca entro trenta giorni dall'evento il Comitato Regionale per la elezione del nuovo Presidente Regionale sino alla conclusione del mandato corrente.

Art. 12- IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Regionale dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.
2. Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
3. Il Collegio dei Revisori ha i seguenti compiti:
 - a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'UNPLI ABRUZZO;
 - b) esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
 - c) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Comitato Regionale anche in sede di approvazione dei bilanci.
4. Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Comitato Regionale e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.
5. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Art. 13 – IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
2. Nella seduta di insediamento, indetta dal Probiviro risultante primo degli eletti, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
3. Il Collegio Regionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
 - a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi centrali dell'UNPLI ABRUZZO, tra questi e i Comitati Provinciali e fra i Comitati Provinciali stessi;

- b) interviene, altresì, nei conflitti tra l'UNPLI ABRUZZO centrale e coloro che rivestono cariche sociali nelle strutture provinciali;
 - c) interviene, su richiesta dei Comitati Provinciali, per dirimere particolari controversie nell'ambito delle strutture periferiche relativamente alla disciplina associativa;
 - d) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali;
 - e) decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto o nelle normative delle altre strutture periferiche, attinenti, in ogni caso, l'attività degli associati o degli Organi dell'UNPLI ABRUZZO;
 - f) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Comitato Regionale nei confronti dei Comitati Provinciali.
4. Il Presidente Regionale del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Regionale.
 5. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Art. 14 – IL SEGRETARIO REGIONALE

1. Il Segretario Regionale è nominato dal Presidente Regionale anche tra i non componenti il Comitato Regionale.
2. Il Segretario Regionale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Regionale.
3. Sono compiti specifici del Segretario Regionale:
 - a) dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell'UNPLI ABRUZZO, assistendo, alle sedute dell'Assemblea Regionale e del Comitato Regionale, curando la compilazione dei relativi verbali e l'invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;
 - b) coordinare gli altri uffici istituiti dall'UNPLI ABRUZZO Regionale;
 - c) raccordare e coordinare i rapporti con il Segretario e la Segreteria Nazionale e le Segreterie dei Comitati Provinciali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione.
 - d) predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato, esprimendo il proprio parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni degli Organi centrali;
 - e) amministrare un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Comitato Regionale;
 - f) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'UNPLI ABRUZZO in conformità alle deliberazioni del Comitato Regionale sotto la responsabilità del Presidente;
 - g) compilare il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre al Presidente Regionale e al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione da parte degli Organi previsti;
 - h) predisporre, in conformità alle direttive degli Organi competenti, il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;
 - i) depositare presso la sede dell'UNPLI ABRUZZO, a disposizione dei Soci, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Comitato Regionale, convocata per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
 - l) inoltrare, subito dopo il deposito, copia dei bilanci ai Componenti il Comitato Regionale ed ai Presidenti Provinciali;
 - m) Trasmettere all'Unpli Nazionale la documentazione e gli atti richiesti, nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso.

Art. 15 – IL RAPPRESENTANTE AL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Rappresentante al Consiglio Nazionale Unpli rappresenta il Comitato Regionale.
2. Della sua attività di rappresentanza informa costantemente il Presidente.
3. Trimestralmente o tempestivamente per questioni urgenti, informa i componenti gli Organi dell'UNPLI ABRUZZO, con apposita relazione, a mezzo lettera o posta elettronica, dell'operato e del lavoro svolto in sede nazionale.
4. Il suo operato in nessun modo può essere in contrasto con le deliberazioni dell'UNPLI ABRUZZO.
5. La revoca del Rappresentante al Consiglio Nazionale può essere proposta al Comitato Regionale su richiesta del Presidente o da almeno 1/3 dei componenti di esso.
6. Il Comitato Regionale revoca l'incarico al Rappresentante al Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

TITOLO V - GLI ORGANISMI AUSILIARI

Art. 16 – I DIPARTIMENTI E LE COMMISSIONI

1. I Dipartimenti sono istituiti dal Comitato Regionale; le Commissioni sono costituite e possono essere modificate dal Presidente, che ne indica il numero, il nominativo dei componenti e la durata dell'incarico.
2. I Dipartimenti e le Commissioni hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Comitato Regionale.
3. Dei Dipartimenti, di norma, fanno parte i membri del Comitato Regionale ed i dirigenti di qualsiasi struttura periferica dell'UNPLI ABRUZZO. Il Presidente Regionale, che ha il compito di coordinarne l'attività, non può assumere il ruolo di Responsabile di un Dipartimento.
4. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco che persone esterne all'UNPLI ABRUZZO. Il Responsabile di una Commissione deve essere un componente del Comitato Regionale.

Art. 17 – I COMMISSARI AD ACTA

1. I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Presidente Regionale nei casi previsti dal presente Statuto.
2. Il Commissario ad acta è scelto possibilmente tra i componenti il Comitato Regionale.

3. Il Commissario non può rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato Provinciale stesso secondo le norme dello Statuto Provinciale, o per regolarizzare altri aspetti per cui è stato nominato.

Art. 18 – LE QUALIFICHE ONORARIE

1. Agli ex Presidenti Regionali, come eccezionalmente ad altri membri dell'UNPLI ABRUZZO che hanno rivestito cariche Nazionali e/o Regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, il Comitato Regionale, su proposta del Presidente, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di componente Onorario del Comitato Regionale dell'UNPLI ABRUZZO.
2. Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
3. Il Presidente Onorario e i componenti Onorari del Comitato Regionale hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Comitato Regionale.
4. Il riconoscimento è a vita.
5. Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Componente Onorario del Comitato Regionale dell'UNPLI ABRUZZO deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
6. Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Componente Onorario del Comitato Regionale dell'UNPLI ABRUZZO comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI ABRUZZO a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale.
7. Al Presidente Onorario o al Componente Onorario del Comitato Regionale dell'UNPLI ABRUZZO il Presidente Regionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni.

TITOLO VI - NORME GENERALI

Art. 19 – IL PATRIMONIO SOCIALE

1. Le risorse economiche, con le quali l'UNPLI ABRUZZO provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
 - a) quote e contributi dei soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività vanno impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione vanno impegnati per le attività istituzionali statutariamente previste dell'anno successivo. E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitali.
3. Il bilancio economico - finanziario consuntivo deve essere redatto annualmente ed approvato con le modalità previste dal presente Statuto.
4. Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio dell'UNPLI ABRUZZO devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria Regionale debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti. Ogni anno l'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.
5. L'UNPLI ABRUZZO si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali.
6. L'UNPLI ABRUZZO può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
7. Il Comitato Regionale delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo, e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre indennità.

Art. 20 – LE MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Regionale con apposita delibera del Comitato Regionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno tre Comitati Provinciali, che complessivamente rappresentino un quarto delle Pro Loco aderenti all'UNPLI ABRUZZO, o su richiesta di un terzo delle Pro Loco iscritte appartenenti ad almeno tre Comitati Provinciali.
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.

Art. 21 – LO SCIoglIMENTO E LA LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'UNPLI ABRUZZO deve essere proposto all'Assemblea Regionale dal Comitato Regionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

2. L'Assemblea per lo scioglimento dell'UNPLI ABRUZZO è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri, nonché la devoluzione del patrimonio sociale, risolta ogni pendenza accertata, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.

Art. 22 – LE CANDIDATURE

1. Un socio di una Pro Loco affiliata avente diritto a voto, all'uopo designato dalla Pro Loco di appartenenza, può candidarsi ad un Organo regionale da eleggersi in Assemblea elettiva secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 25.
2. Ogni socio può presentare una sola candidatura.

Art. 23 – L'INCOMPATIBILITA' ED IL CUMULO DELLE CARICHE

1. Non è ammesso il cumulo nella stessa persona delle cariche di membro del Collegio Regionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti con qualsiasi altra carica dell'organizzazione dell'UNPLI ABRUZZO.
2. Ogni altra eventuale incompatibilità viene sancita da apposito Regolamento.

Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
 - a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
 - b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
2. Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
3. Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell'UNPLI ABRUZZO possono concorrere rappresentanti solo delle Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente, oltre a quello della quota dell'anno in cui si effettuano le suddette operazioni, con diritto o meno di voto secondo quanto previsto all'art. 3 c. 6.
4. I soci e le strutture periferiche sono tenuti all'osservanza degli atti deliberativi dell'UNPLI ABRUZZO.

Art. 25 – REGOLAMENTI

1. Parte integrante del presente Statuto è il Regolamento relativo al funzionamento degli organismi dell'UNPLI ABRUZZO.
2. I Regolamenti regionali dell'UNPLI ABRUZZO sono emanati a cura del Comitato Regionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi centrali dell'UNPLI ABRUZZO, nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività dell'UNPLI ABRUZZO. Il Comitato Regionale può prevedere forme di partecipazione dei Comitati provinciali e territoriali alle scelte dell'UNPLI ABRUZZO.
3. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Comitato Regionale, su proposta del Presidente o su richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Non sono ammesse variazioni al Regolamento o allo Statuto nel periodo successivo a convocazioni assembleari, e sino al pieno compimento delle stesse assemblee.

Art. 26 – LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea Regionale al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri, è composta da almeno tre membri nominati dal Comitato Regionale, scelti preferibilmente tra i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nello Statuto e Regolamenti Assembleari.

Art. 27 - STATUTI DEI COMITATI PROVINCIALI

1. Lo Statuto di ogni Comitato Provinciale non deve essere in contrasto con i principi generali riportati nei Titoli I, II e III del presente Statuto e deve essere portato a conoscenza del Comitato Regionale, che lo ratifica, oppure ne chiede la modifica prima di ratificarlo.
2. I Comitati Provinciali devono adottare la denominazione "Comitato Provinciale UNPLI" seguito dal nome della Provincia e devono adottare il logo ufficiale dell'UNPLI.
3. Qualora lo Statuto di un Comitato Provinciale non sia ratificato in quanto non compatibile con il presente Statuto Regionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Comitato Regionale può nominare un Commissario ad acta per il Comitato Provinciale interessato con il compito di fare adeguare lo Statuto del Comitato Provinciale.

Art. 28 – RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Comitato Regionale.
2. I membri del Comitato Regionale rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
3. E' facoltà esclusiva dei soli membri del Comitato Regionale deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente.
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto dell'UNPLI ABRUZZO di attenersi scrupolosamente alla procura ricevuta per il compimento di un dato atto negoziale.
5. L'UNPLI ABRUZZO si assume nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell'associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le cariche all'interno dell'UNPLI ABRUZZO sono gratuite.
2. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell'UNPLI, alle norme vigenti in materia, e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione;
2. Gli attuali Organi Regionali restano in carica fino alla data del 30/06/2008 e comunque non oltre l'anno di rinnovo del Nuovo Consiglio Nazionale previsto nel 2008;
3. Il precedente punto non trova più applicazione e quindi si considera di fatto abrogato a partire dal 01.07.2008.